Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 42

(Membri supplenti, durata in caricae sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)

In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

2.I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

(1)

Note:

- 1 Secondo comma sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006
- 2 Terzo comma abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006